



news e informative

APPROVATI I PRIMI ISA APPLICABILI DAL 2018

A decorrere dal periodo d'imposta 2017, l'art. 9-bis DL n. 50/2017, ha disposto l'introduzione degli "Indici sintetici di affidabilità fiscale" (ISA) - in sostituzione degli studi di settore - che rappresentano la sintesi di indicatori elementari finalizzati a verificare la normalità e la coerenza aziendale/professionale, esprimendo, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto al contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo l'accesso al regime premiale.

In seguito, con la Finanziaria 2018 il Legislatore ha previsto il **differimento degli ISA all'esercizio 2018**. Il MEF con decreto del 23.03.2018 ha approvato i primi 69 ISA con le relative note tecniche e metodologiche, in merito alle attività economiche dei comparti manifatture/servizi/commercio e attività professionali, con applicabilità a partire dall'esercizio 2018.

Nello specifico, gli ISA approvati vanno a coinvolgere n. 289 attività nell'ambito dei comparti economici, tra cui il commercio, i servizi, le manifatture e i professionisti. Per individuare l'ISA applicabile si deve quindi fare riferimento **all'attività prevalente**, ovvero quella da cui si genera un maggior ammontare di ricavi/compensi. Il comma 6 del citato art. 9-bis prevede che gli stessi Indici ISA non siano applicabili in caso di inizio/cessione dell'attività e ove i ricavi/compensi siano superiori al limite stabilito dal Decreto di approvazione/revisione degli stessi (limite pari ad euro 5.164.569,00 di ricavi/compensi).

Vi sono inoltre ulteriori cause di esclusione, relativamente ai soggetti che applicano il regime dei minimi ed il regime forfetario, ai soggetti esercenti due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo ISA, agli enti del terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa, alle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario, alle imprese sociali ed alle società cooperative, consortili e consorzi i quali operano a favore delle imprese socie o associate.

Il DM del 23.03.2018 individua tre tipologie di territorialità, con l'intento di tener conto del luogo in cui il soggetto esercita l'attività, quali il livello del reddito medio imponibile ai fini dell'addizionale IRPEF, il livello dei canoni di locazione degli immobili ed il livello delle quotazioni immobiliari.

L'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 9-bis citato, rilascerà a disposizione dei contribuenti uno **software specifico di ausilio**. Tale software consentirà al contribuente di indicare l'inattendibilità delle informazioni ricavate dalle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, mediante l'inserimento dei dati corretti, inoltre evidenzierà il risultato degli indicatori elementari anche con riferimento a diverse basi imponibili.

Ai sensi dell'art. 3 commi 6 e 7 del DM 23.03.2018, viene disposto che in dichiarazione sarà possibile indicare ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, i quali risulteranno rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il profilo di affidabilità e accedere al regime premiale.

A seconda infatti del livello di affidabilità fiscale raggiunto dal contribuente, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 del DM 23.03.2018, verranno riconosciuti i **benefici premiali** di seguito elencati (comma 11 del citato art. 9-bis): esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia necessaria ai fini dei rimborsi Iva, per un importo non superiore ai 50.000 euro annui; esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici; esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti, per un importo non superiore ad euro 50.000 annui relativamente all'Iva; esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative e delle società in perdita sistematica; esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo ex art. 38 dpr 600/73, a condizione che il reddito complessivo accertabile









non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato; anticipazione di almeno 1 anno con graduazione in funzione del livello di affidabilità dei termini di decadenza per l'attività di accertamento.

Brescia, 3 maggio 2018

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia: tel. 03023076 - fax 0302304108 - email <u>fiscale.tributario@apindustria.bs.it</u>



